



Mediolanum Fiduciaria

Silvia Lazzarini
Responsabile

Milano, 20 settembre 2018

La Società Fiduciaria

La disciplina delle Società Fiduciarie risale al 1939

Legge 1966/1939

*Art. 1 co.1 “Sono **società fiduciarie** e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di **impresa**, di **assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi**, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”.*

La Società Fiduciaria

- La Fiduciaria è organizzata come una **impresa**
- La Fiduciaria è un **amministratore** di beni
- La Fiduciaria amministra **beni per conto di terzi** ai quali rimane la proprietà sostanziale (*il legislatore adotta il modello di fiducia germanistica*)

La Società Fiduciaria

La Società Fiduciaria da sempre per esercitare la sua attività deve essere **autorizzata** dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE - nel 1939 Ministero delle Corporazioni) che deve anche **vigilare** sull'operato (tramite indagini sui bilanci ed ispezioni)

Solo con il Decreto Ministeriale del **16.1.1995** emesso dall'allora Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato si è formalmente dichiarato che l'operatività delle Società Fiduciarie potesse svolgersi secondo le **norme del mandato** (art. 5 DM 1995 – art. 1703 e ss. cod. civ.)

La Società Fiduciaria

Il D.M. del 1995 contiene i principi generali della corretta amministrazione fiduciaria, tra i quali assumono massima rilevanza:

- il **conferimento** di un **mandato fiduciario** riconducibile allo schema del **mandato senza rappresentanza** (artt. 1703 C.C. e ss.), per effetto del quale la Fiduciaria agisce in nome proprio ma per conto del Cliente/Fiduciante;
- l'**intestazione** alla Fiduciaria dei beni da amministrare. **Le modalità di intestazione sono riconducibili alla natura del bene** (es. la Fiduciaria aprirà conti correnti e dossier, ove sub-depositare gli investimenti mobiliari del cliente, parteciperà ad atti notarili per l'intestazione di partecipazioni).

Il mandato fiduciario

L'attività fiduciaria in Italia ha adottato il modello di **fiducia «germanistica»** secondo la quale tra la titolarità formale del diritto (che resta in capo al fiduciante) e legittimazione al relativo esercizio (che fa capo alla fiduciaria) si verifica una **semplice scissione**.

Principali caratteristiche del mandato fiduciario previste dal D.M. 1995:

❑ **la proprietà sostanziale** dei beni rimane in capo al Fiduciante trasferendosi alla Fiduciaria mandataria la sola **legittimazione**, cioè la facoltà di esercitare i diritti correlati all'intestazione dei beni;

❑ la Società Fiduciaria quale mandatario senza rappresentanza, opera **in nome proprio**, ma nell'unico ed esclusivo **interesse del Fiduciante**, eseguendo fedelmente le **istruzioni scritte** impartite dal Fiduciante ed astenendosi dall'esercitare qualsiasi altra attività relativa ai beni amministrati;

Il mandato fiduciario

- ❑ il Fiduciante è tenuto ad anticipare alla Fiduciaria i **mezzi** necessari per lo svolgimento degli incarichi e la Fiduciaria non potrà darvi esecuzione ove i predetti mezzi non siano stati previamente e tempestivamente **messi a disposizione**.
- ❑ l'obbligo da parte della Fiduciaria di **rendere conto** dell'attività svolta al proprio Fiduciante
- ❑ il Fiduciante ha diritto alla **restituzione** in qualsiasi momento dei beni affidati alla Società Fiduciaria.

II MASI

Il mandato di amministrazione senza intestazione riconducibile al mandato con rappresentanza

Introdotta come **schema operativo e contrattuale** – ed utilizzata con l'approvazione dell'Amministrazione Finanziaria nelle diverse edizioni di **scudo fiscale** e di **voluntary disclosure** per gestire soprattutto i rimpatri giuridici - viene ormai utilizzato da molte fiduciarie per la gestione di **adempimenti fiscali di beni detenuti all'estero.**

II MASI

- **Beni** (mobili, immobili, partecipazioni, polizze) che rimangono intestati al Fiduciante e che vengono affidati in amministrazione alla Fiduciaria per fini fiscali (ruolo di sostituto d'imposta);
- **Incarico del Fiduciante, irrevocabile nell'interesse della Fiduciaria, al terzo depositario/amministratore/emittente di far transitare tramite la Fiduciaria tutti i flussi necessari per l'esecuzione dell'incarico di amministrazione.**

Il segreto fiduciario

La Fiduciaria è tenuta a mantenere segreta l'identità del Fiduciante, in caso contrario la Fiduciaria può essere esposta a responsabilità civile e penale (art. 75 c.p.p., art. 185 c.p., art. 622 c.p.)

Deroghe al segreto fiduciario dettate da interesse generale o superiore, esplicitamente individuate dalla legge:

SI

da soggetti con un **legittimo potere di indagine** sia in ambito penale, ma anche civile e fiscale (Amministrazione Finanziaria e Magistratura).

Aspetti fiscali

Le società Fiduciarie sono tenute:

- alle **comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei titolari dei rapporti** (art. 7 co. 6 e 10 del DPR 605/73 – Circolare AE 18/E del 2007)
- nonché dei **saldi e movimenti** degli stessi (art.11 co. 2 D.L. 201/2011)
- **al monitoraggio fiscale** (art. 1 D.L. 167/1990, artt. 10 e 11 DLgs. 461/1997 e Legge Europea 97/2013)
- alle comunicazioni **FATCA e CRS**

Aspetti regolamentari

Il **D.lgs. 231/2007** ha ricompreso le Società Fiduciarie tra gli intermediari di secondo livello ai fini antiriciclaggio comportando la spendita delle generalità del soggetto/fiduciante per conto del quale operano verso gli intermediari di primo livello (es. banche).

Il **D.lgs. 141/2010** ha ricompreso le Società Fiduciarie

- controllate da banche o intermediari finanziari
- ovvero che abbiano la forma giuridica di SPA con capitale sociale uguale o maggiore di 100 mila euro,

tra i **soggetti** che operano nel **settore finanziario (INTERMEDIARI FINANZIARI)**

Aspetti regolamentari

Nel **2015** la **Circolare di Banca d'Italia n. 288** ha reso attuativo tale decreto stabilendo che le Fiduciarie in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti **sono tenute** all'iscrizione alla **sezione separata** dell'Albo previsto dall'art. 106 del TUB.

Le Fiduciarie però non sono considerate intermediari finanziari.

Con tale iscrizione, le Società Fiduciarie vengono sottoposte alla vigilanza di Banca d'Italia allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia antiriciclaggio.

Mediolanum Fiduciaria ha ottenuto l'iscrizione il 6 settembre 2016.

Aspetti regolamentari

- ✓ Organi di Controllo per le iscritte diventano due
 - MISE
 - BANCA d'ITALIA solo ai fini antiriciclaggio
- ✓ Per l'Autorità di Vigilanza le Fiduciarie «106» sono istituzioni che meglio garantiscono il presidio ai fini della normativa AML e una maggiore trasparenza, strutture più affidabili.
- ✓ Per i Clienti un maggior grado di sicurezza assicura un servizio «certificato» ed una forte difesa dai rischi reputazionali.

L'evoluzione della Fiduciaria

- Il **MISE** sta preparando un nuovo decreto ministeriale sulle Fiduciarie
- **Il contratto di affidamento fiduciario** – La Legge 112/2016 (Dopo di Noi) ha incluso i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.
Approfondimenti in Assofiduciaria e schemi contrattuali.

L'evoluzione della Fiduciaria

Nata per garantire la **riservatezza** la Fiduciaria si è via via **evoluta** sino a diventare uno **strumento sofisticato di pianificazione e razionalizzazione patrimoniale**, in grado di soddisfare esigenze di riservatezza del risparmiatore sino a quelle più complesse legate all'imprenditore.

MEDIOLANUM FIDUCIARIA in particolare vuole porsi per i propri clienti come un vero e proprio **hub di servizi** e consulenza alla quale potersi rivolgere per dare risposta alle **esigenze di natura non finanziaria** manifestate dal cliente in un contesto di assoluta riservatezza e professionalità, potendo contare anche sulle sinergie del Gruppo di appartenenza in particolare della Direzione *Asset, Private & Wealth Management*.

L'evoluzione della Fiduciaria

Un rapporto diretto e privilegiato con i **professionisti del cliente**, garantisce una rapida e chiara definizione degli obiettivi e quindi la formulazione delle soluzioni ottimali per il Cliente.

Le evidenze di mercato denotano un **bisogno latente** molto diffuso di **assistenza su tematiche non finanziarie** soprattutto nei momenti di discontinuità aziendale e familiare.

Oltre la metà dei nostri clienti sono imprenditori.

L'**assistenza** che la **Fiduciaria** è in grado di dare non si traduce in prodotti ma nella capacità di **dare servizio**, sia nelle fasi statiche di **possesso e conservazione** sia in quelle dinamiche di **cessione, cambiamento, passaggio generazionale**.

Le finalità prevalenti

- ❑ Riservatezza nella gestione di dati ed informazioni
- ❑ Semplificazione amministrativa e fiscale
- ❑ Amministrazione di patrimoni a Garanzia di impegni verso intermediari
- ❑ Mappatura e controllo del patrimonio
- ❑ Conferimento di incarichi per la gestione di patti/garanzie
- ❑ Complemento nella gestione di passaggi generazionali


I Servizi

- Amministrazione di:
 - liquidità e titoli,
 - quote di fondi comuni di investimento,
 - polizze vita di natura finanziaria (unit link)
 - gestioni patrimoniali
- Servizio di Global Custody
- Gestione degli adempimenti fiscali su patrimoni all'estero (Sostituto d'imposta)
- Servizio di reportistica: Account Aggregation
- Amministrazione di partecipazioni in società non quotate, di finanziamenti soci infruttiferi, di prestiti obbligazionari
- Mandati di garanzia (escrow agreement, gestione di patti di famiglia, parasociali ...)

Ambiti operativi

Amministrazione di patrimoni mobiliari Il servizio di *global custody e di account aggregation*

La Fiduciaria - interlocutore privilegiato del Cliente - facilita i rapporti con i vari intermediari del Cliente medesimo



La Fiduciaria come supporto amministrativo

La Fiduciaria intesta a proprio nome ma per conto del Cliente i rapporti bancari, ne amministra le disposizioni e rendiconta il Cliente.

Un facilitatore che consente al Cliente di star tranquillo perché c'è un **interlocutore professionale** che dialoga con le banche, ne governa i processi e tiene una contabilità di tutte le operazioni disposte.

Rilascia una **reportistica evoluta periodica** per la rappresentazione consolidata di tutte i rapporti presso gli intermediari.

La Fiduciaria come supporto amministrativo

Nell'ambito dell'**amministrazione di patrimoni mobiliari** Mediolanum Fiduciaria è in grado di **costituire delle garanzie** (es. pegno, mandato a vendere) sui depositi per garantire la banca da eventuali posizioni di debito contratte dal Cliente/Imprenditore.

Consente anche la **gestione della fiscalità** su **rapporti esteri** permettendo al Cliente di essere esonerato dagli adempimenti fiscali di cui si occuperà la Fiduciaria per suo conto, con un notevole snellimento burocratico e la sicurezza di affidare l'incarico di **sostituto d'imposta** ad un soggetto qualificato.

Caso pratico 1

La Fiduciaria come supporto amministrativo nel passaggio generazionale di asset mobiliari

Una **Cliente molto anziana, eredita dal suo secondo marito** una somma importante derivante dalla vendita dell'azienda fondata dal *de cuius* insieme ad altri due soci.

Alla sua morte quindi la moglie, che non aveva avuto figli con il *de cuius*, eredita tutto.

La signora ha una figlia avuta dal suo primo marito. Cliente e figlia non hanno **nessuna esperienza in materia finanziaria e di interlocuzione con intermediari finanziari.**

Caso pratico 1

La Fiduciaria come supporto amministrativo nel passaggio generazionale di asset mobiliari

Il patrimonio mobiliare ereditato è depositato presso le 6 banche di riferimento del marito.

La **gestione dei vari intermediari si presenta molto complicata**, con molta burocrazia e molti documenti da leggere e comprendere.

C'è quindi un problema di gestione del patrimonio che rende necessaria un'**organizzazione più razionale** che ne faciliti il controllo e che permetta un monitoraggio dell'operato dei vari gestori.

Caso pratico 1

La Fiduciaria come supporto amministrativo nel passaggio generazionale di asset mobiliari

La soluzione proposta prevede l'utilizzo della **Fiduciaria** come «**istituto amministrativo**» in grado di **eseguire e seguire** tutte le istruzioni a valere sui vari depositi e di **relazionare e rendicontare** il Cliente sull'operato dei gestori.

La Fiduciaria intesta a proprio nome ma per conto del Cliente tutti i rapporti bancari.

Nella gestione e nel controllo dei conti, la Fiduciaria si accorge che in alcune banche sono state destinate delle somme a valere su conti aperti a nome della figlia, non facente parte dell'asse ereditario del *de cuius*, per cui assegnate senza alcun titolo giuridico (donazione/testamento).

Caso pratico 1

La Fiduciaria come supporto amministrativo nel passaggio generazionale di asset mobiliari

La Cliente con il **supporto della Fiduciaria** e su **consiglio della Direzione AP&WM**, dà incarico di procedere alla risoluzione della problematica con lo scopo di ripristinare l'originaria situazione e scongiurare un accertamento per pagamento di imposte dovute più sanzioni.

A distanza di tre anni ed alla morte della Cliente, la **Fiduciaria ha inoltre gestito** con il supporto e la supervisione della Direzione *AP&WM* il **trasferimento per successione** di tutto il patrimonio in favore dell'unica erede della signora, che ha mantenuto il rapporto fiduciario e che anzi ha richiesto l'aggregazione dei conti.

E' stata inoltre gestita una **donazione** in favore di una persona di fiducia della famiglia

Caso pratico 2

La Fiduciaria nel passaggio generazionale

Signora benestante molto anziana con un **unico figlio**, sposato e con due figli.

Ha in animo di trasferire il suo **patrimonio finanziario ai due nipoti** ma solo se il papà acconsente e se sarà lui a gestire gli investimenti fino a quando sarà in vita o fino a quando i due ragazzi non avranno raggiunto una «certa maturità».

Esigenza di facile risoluzione in quanto una **polizza unit linked** potrebbe soddisfare la richiesta di destinare il patrimonio mobiliare «**saltando una generazione**», **senza compromettere la legittima**; la Signora ha infatti un patrimonio molto cospicuo in immobili e partecipazioni, da destinare al suo unico figlio.

Non viene però pienamente soddisfatta l'esigenza della signora e cioè che sia il figlio e non i nipoti a gestire il patrimonio. Infatti alla sua morte la Compagnia Assicurativa pagherebbe la prestazione ai due beneficiari, appunto i nipoti.

Caso pratico 2

La Fiduciaria nel passaggio generazionale


La soluzione che viene rappresentata al Cliente prevede la **sottoscrizione di una polizza per il tramite della Fiduciaria** (che diventa contraente) e l'**istituzione di un Trust** che sarà nominato beneficiario della polizza (che si attiva solo dopo il decesso della signora quale assicurata della polizza).

Alla sua morte la Compagnia pagherà la prestazione al Trust il quale, secondo le indicazioni del Disponente (la signora), gestirà le somme a beneficio dei nipoti, mentre il **papà** sarà il **guardiano** del Trust.

Finché invece la polizza sarà in essere, il **papà potrà gestire gli investimenti sottostanti la polizza essendo stato nominato dalla Cliente/Fiduciante procuratore all'interno del mandato fiduciario con poteri di dare disposizioni alla Fiduciaria.**

Caso pratico 2


La Fiduciaria nel passaggio generazionale



Ambiti operativi

Amministrazione di partecipazioni societarie

La Fiduciaria - interlocutore privilegiato del Cliente - facilita i rapporti con i vari professionisti/amministratori delle società facenti capo al Cliente medesimo




Caso pratico 3

La Fiduciaria nella trasmissione di partecipazioni societarie

L'operazione prevedeva la riorganizzazione dell'assetto societario di un gruppo al fine di ottimizzare sia la gestione operativa che il passaggio generazionale.

I clienti hanno conferito i mandati fiduciari per ragioni di riservatezza, la necessità della riorganizzazione è stata individuata dal F.B. successivamente.


L'assetto iniziale del gruppo era il seguente:



Caso pratico 3

La Fiduciaria nella trasmissione di partecipazioni societarie

Dopo il primo passaggio, ossia il conferimento del mandato fiduciario, la configurazione si è così trasformata:




*Tutti i mandati sono stati conferiti singolarmente

Caso pratico 3

La Fiduciaria nella trasmissione di partecipazioni societarie

La **Direzione Asset Private & Wealth Management**, ha assistito il cliente organizzando degli incontri con EY ed è stato stilato un parere che ha previsto una serie di operazioni da intraprendere sulle varie società al fine di **ottimizzare il passaggio generazionale e razionalizzare la governance delle imprese**.


Il primo passo è stato quello di procedere con l'incarico alla Fiduciaria dell'intestazione del 100% del capitale sociale per dare riservatezza all'amministrazione delle partecipazioni stesse. La Società A ha conferito un apposito mandato per l'intestazione fiduciaria dell'ultimo 2% della società C.



Caso pratico 3

La Fiduciaria nella trasmissione di partecipazioni societarie

Si è proceduto poi a liquidare i «non interessati» al passaggio generazionale:



Caso pratico 3

La Fiduciaria nella trasmissione di partecipazioni societarie

L'ultimo passaggio operativo è stata la costituzione di una *Newco* che è stata utilizzata come *holding* di partecipazioni.

Dopo la costituzione sono state conferite le quote intestate fiduciariamente, delle società del gruppo, all'interno del Capitale Sociale della *holding* attraverso un aumento di capitale.

Grazie all'assistenza dei professionisti suggeriti dalla **Direzione AP&WM** questo passaggio è avvenuto a «**realizzo controllato**» senza emersione di imponibile fiscale.


Il conferimento ha riguardato solo le persone fisiche, la società A ha mantenuto la propria quota di proprietà della Società C ma ha condotto l'operazione in totale riservatezza.

I prossimi passi dell'operazione prevedono la donazione da parte del padre della nuda proprietà delle quote ai figli, mantenendone l'usufrutto, e la predisposizione di un patto di famiglia che aiuti la *governance* della società.

Caso pratico 3

La Fiduciaria nella trasmissione delle partecipazioni societarie

Il quadro finale delle partecipazioni è il seguente:



Ambiti operativi


Gestione di garanzie/patti

L'**escrow agreement** può essere uno strumento molto valido per accompagnare gli imprenditori nelle operazioni di **cessione d'azienda** finalizzata a volte anche alla trasmissione agli eredi di parte delle partecipazioni o alla liquidazione totale per mancanza di familiari che subentrino nella gestione dell'azienda.

Infatti il ruolo di **escrow agent (la Fiduciaria)** ha una particolare rilevanza in quelle operazioni dove le controparti, a seguito di **accordi** nel concludere l'operazione e al verificarsi di determinate **condizioni**, necessitano di un **soggetto garante** dell'esecuzione dell'operazione stessa, nei tempi tecnici e con le modalità previste negli accordi medesimi.

In qualità di garante la Fiduciaria potrà ricevere in garanzia da una delle parti una **somma di denaro e/o l'intestazione di una partecipazione** che sarà messa a disposizione dell'altra parte all'avverarsi di una determinata condizione contrattuale.

Ambiti operativi



Caso pratico 4

La Fiduciaria nella gestione di garanzie: l'escrow agreement

L'obiettivo di tutta l'operazione era liquidare il fondatore di un'azienda, incrementare le partecipazioni in capo ai suoi due figli ed avviare un piano di espansione del business della durata di 5 anni.

Era stata pianificata la cessione del 100% delle quote della società A, detenuta in parti uguali dall'imprenditore-fondatore della società e dai due figli, in favore di una società neo-costituita B.

Il capitale sociale della società B è stato sottoscritto per il 30% dai figli dell'imprenditore, in quote paritetiche, e per il 70% da un **Fondo di Private Equity** (Sgr), chiamato per implementare il piano di sviluppo.

Caso pratico 4

La Fiduciaria nella gestione di garanzie: l'escrow agreement

Il contratto di compravendita prevedeva che una **porzione del prezzo** della cessione venisse corrisposto dall'acquirente ai venditori alla data di perfezionamento delle partecipazioni mediante **deposito** in un apposito conto **intestato fiduciariamente a garanzia degli obblighi di indennizzo dei venditori** come previsto nel contratto di cessione, per qualsivoglia **passività** (violazione delle dichiarazioni e garanzie prestate dai venditori, aggravii fiscali, perdite, autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività, questioni ambientali)

Il **mandato** per l'amministrazione del deposito di liquidità è stato conferito alla Fiduciaria dai **tre venditori nell'interesse dell'acquirente**. Nel contratto di escrow sono state previste le modalità con le quali la Fiduciaria dovrà amministrare le somme compresa la gestione di eventuali frutti riveniente dall'investimento, nonché i termini e le tempistiche che la Fiduciaria dovrà osservare nel liberare le somme o parte di esse sia durante il periodo di vincolo che alla data di scadenza.

Altri utilizzi

La Fiduciaria nella gestione di patti

Gestione di patti parasociali (sindacati di voto – sindacati di blocco)

Questi patti si basano sulla **unitarietà comportamentale** degli **aderenti** e la gestione di tali accordi può essere di rilevante complessità soprattutto nel garantire la **rappresentanza solidale**.

Il patto è vincolante solo tra le parti che lo sottoscrivono e **non** fornisce **garanzie assolute** di **esecuzione** e di **continuità** (decesso di un socio subentro degli eredi).

La Fiduciaria diviene intestataria di tutte le quote sindacate, garantendo la **rappresentanza solidale** in assemblea.

Anche l'introduzione di **limitazioni alla circolazione** delle azioni può essere agevolmente gestita se garante del meccanismo è la Società Fiduciaria.



Grazie!